

Scheda 29 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2116** ex art. 226 del Trattato CE

Applicazione direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernenti i valori limite di qualità dell'aria.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione rileva la violazione degli articoli 8 e 11 della Direttiva 96/62/CE, nonché degli articoli 4 e 5 della Direttiva 99/30/CE.

In particolare, la Commissione rileva l'omessa trasmissione da parte dell'Italia, entro il 31/12/2003 (termine stabilito dalla normativa comunitaria), delle informazioni riguardanti i piani ed i programmi elaborati per ridurre la presenza di determinate sostanze (biossido di azoto, ossido di azoto e particolato) nelle zone e negli agglomerati dove tali sostanze superano il limite fissato dalla Direttiva 99/30/CE.

Le autorità italiane hanno dato seguito alle osservazioni formulate affermando di aver già provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti a mezzo dei questionari sintetici previsti dall'articolo 1 della Decisione 2004/224/CE; hanno altresì ribadito come, ai sensi del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere il testo integrale dei programmi elaborati sussiste solo se espressamente richiesto dalla Commissione (successivamente alla trasmissione delle informazioni sintetiche).

Stato della Procedura

Notifica di un Parere Motivato ex articolo 226 TCE in data 4 Aprile 2006. Le autorità italiane, comunque, hanno adempiuto alle richieste formulate dalla Commissione trasmettendo il testo integrale dei programmi.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 30 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 – Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce: trattamento delle acque superflue.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce, relativa al trattamento delle acque superflue.

In particolare, la Commissione ha richiesto all'Italia di fornire informazioni relativamente al funzionamento degli impianti di trattamento delle acque superflue urbane nelle aree normali, facendo riferimento, in particolare, ad informazioni sulla situazione al 31 Dicembre 2001 o, alternativamente, al 31 Dicembre 2002.

Alla luce delle informazioni acquisite, la Commissione ha rilevato un non corretto adempimento dell'obbligo di realizzazione di reti fognarie per gli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (articolo 3 della direttiva), nonché dell'obbligo di trattamento secondario per gli scarichi (di cui all'articolo 4); la Commissione ha altresì evidenziato una sostanziale contraddizione delle informazioni trasmesse.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in Mora ex articolo 226 TCE in data 07.07.04.

Le Autorità, dando seguito ai rilievi formulati, hanno trasmesso una ricognizione della normativa nazionale che stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, ed ha motivato il carattere contraddittorio delle informazioni trasmesse facendo presente che, all'epoca in cui le Regioni predisponavano le informazioni, era assente una normativa di settore chiara.

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora complementare. Il Ministero dell'Ambiente ha risposto, da ultimo, con nota del 14 aprile 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 31 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/0059 ex art. 228 del TCE**

"Mancata attuazione direttiva 2000/60/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

Con sentenza ex art. 226 TCE del 12 gennaio 2006, la Corte di giustizia ha accertato che il governo italiano è venuto meno agli obblighi comunitari, non adottando nei termini prescritti, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Successivamente alla sentenza della Corte di giustizia, nel maggio 2006, l'Italia ha provveduto a comunicare a Bruxelles il testo del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con il quale il governo italiano ha, dagli art. 73 a 176, dato attuazione alla direttiva 2000/60/CE.

La Commissione, però, ha ritenuto che non tutte le disposizioni della direttiva siano state trasposte nell'ordinamento nazionale per mezzo del decreto succitato e più specificamente, ritiene che non risultano ancora recepiti, rispetto all'art. 4 della suddetta direttiva, il paragrafo 4, lettera c) e il paragrafo 5 lettere a) e b).

Con lettera del febbraio 2007 l'Amministrazione competente –ha informato la Commissione che è già in atto una revisione del decreto n. 152/2006 al fine di effettuare una corretta trasposizione del paragrafo 4, lett. c), del paragrafo 5, lett. a) e b) e del paragrafo 7 dell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE.

Allo stato attuale si rileva che la direttiva in questione è stata recepita mediante l'art. 3 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - il quale prevede il recepimento della predetta normativa, in modo da superare le obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 228 del Trattato CE e il 27 giugno 2007 un Parere Motivato ex art. 228 del Trattato CE. La legge 6 giugno 2008, n. 101, recante conversione in legge del D.L. salva infrazioni, all'art. 3 ha posto termine alle violazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 32 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046- ex articolo 226 del Trattato CE**

"Violazione della Direttiva 79/409/CE sull'avifauna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE.

Si fa riferimento, in particolare, al progetto di ampliamento e di adattamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurna nel "Parco Nazionale dello Stelvio", che costituisce una Zona di Protezione Speciale: la Commissione evidenzia che la realizzazione del progetto in questione abbia avuto un impatto negativo nei confronti dell'ambiente e che il progetto sia stato adottato senza aver previamente espletato una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Se la procedura di VIA fosse stata espletata si sarebbe conclusa in un parere negativo e la realizzazione del progetto sarebbe stata pertanto legittima solamente qualora giustificata da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed in assenza di soluzioni alternative.

La Commissione ha ulteriormente precisato che, nonostante l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, la realizzazione di un progetto dannoso per una Zona di Protezione Speciale impone comunque l'adozione di misure di compensazione da parte dello Stato, misure che lo Stato italiano ha omissso di adottare nella realizzazione del progetto in questione.

Un ultimo profilo di illegittimità sollevato dalla Corte riguarda il mancato riconoscimento, al Parco Nazionale dello Stelvio, di uno status giuridico che possa garantire la protezione delle specie di uccelli indicate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE.

Stato della Procedura

In data 22 luglio 2005 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex articolo 226 TCE. In data 20 settembre 2007 si è avuta la sentenza della Corte (C-304/05). Sono state trasmesse alla Commissione note della regione Lombardia nelle quali si da conto delle misure adottate per dare esecuzione alla sentenza della Corte (valutazione di incidenza e deliberazioni adottate per individuare interventi di riqualificazione dell'area interessata)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 33 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4762 – ex articolo 226 del Trattato CE**

Progetto MOSE - Modulo Sperimentale elettromeccanico (Venezia)

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione rileva la violazione delle Direttive 79/409/CE (sulla protezione degli uccelli selvatici) e 92/43/CE (Direttiva habitat).

La Commissione fa riferimento al progetto Mose, consistente in un sistema di dighe mobili tese a contenere il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, evidenziando come tale progetto sia stato approvato, a mezzo della delibera del 3 Aprile 2003 del Comitato Istituzionale per la Salvaguardia di Venezia, senza essere stata previamente espletata una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CE) per determinare l'eventuale impatto negativo prodotto dal progetto sull'insieme delle zone S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario), Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ed I.B.A. presenti sul territorio.

In particolare la Commissione rileva che, in luogo della summenzionata valutazione d'incidenza, sia stato semplicemente condotto uno studio che ha tenuto in considerazione solo alcuni dei siti Z.P.S. e S.I.C. presenti, ignorando completamente la zona I.B.A. 066.

Se la procedura fosse stata espletata, avrebbe evidenziato la dannosità del progetto per l'habitat della Laguna, determinando pertanto l'obbligo, tra l'altro, di adottare misure di salvaguarda idonee a contenere l'inquinamento ed il degrado ambientale.

La Commissione, quindi, rappresentando l'omessa adozione delle menzionate misure, contesta la legittimità della realizzazione del Progetto Mose.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una Messa in Mora Complementare ex 226 TCE in data 18.07.2007. Il Dipartimento per le politiche comunitarie ha risposto a nome del Governo in data 19 ottobre 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 34 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/4506 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Discariche di rifiuti (rocce da scavo)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta la non compatibilità del D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 con la Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti, recepita nell'ordinamento italiano con il medesimo decreto.

Detta Direttiva prevede uno speciale regime giuridico per gli impianti “preesistenti”, intendendo per tali solo le discariche già munite di autorizzazione o già in funzione alla data stabilita per il recepimento della direttiva, fissata il 16 luglio 2001. In forza di tale regime, gli impianti “preesistenti” devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 14 della Direttiva quali, a titolo esemplificativo: la presentazione, alle autorità competenti, di un piano di riassetto della discarica entro un anno dal 16 luglio 2001; il rilascio di un'autorizzazione a continuare a funzionare; la definizione, di un periodo di transizione per l'attuazione del piano. La norma comunitaria, tuttavia, è stata trasposta nell'ordinamento italiano solo il 27 marzo 2003, a mezzo del citato decreto 36/2003. La tardività di tale trasposizione ha determinato l'assoggettamento ai requisiti sopra menzionati non delle sole discariche funzionanti o autorizzate al 16 luglio 2001, ma anche di quelle discariche divenute autorizzate o funzionanti nel periodo 16 Luglio 2001/27 marzo 2003. La Commissione, quindi, evidenzia come, essendo stata differita l'attuazione della direttiva, si sia determinato un illegittimo ampliamento del regime previsto per le discariche “preesistenti”.

In proposito l'Italia ha osservato: che il ritardo nell'attuazione di tali norme è imputabile alla mancata adozione nei termini, da parte delle autorità CE, della “Decisione” sui criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche, inoltre, che la disciplina comunitaria è già stata introdotta nell'ordinamento interno, sia ad opera del citato D. Lgs 36/2003 sia a mezzo di norme precedenti.

Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

A seguito di ricorso della Commissione, il 10 aprile 2008 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'Italia inadempiente con sentenza ex art. 226 TCE (C- 442/06)

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 35 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 226 del Trattato CE.

Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

la Commissione, con messa in mora del 19 dicembre 2003, rileva che la Repubblica italiana, nell'adozione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ha trasposto in modo non conforme nel diritto nazionale le disposizioni della Direttiva 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Secondo la Commissione il decreto citato non prevede disposizioni dirette all'istituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura tecnicamente fattibile, delle parti usate (allo stato di rifiuto), nonché ad assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale (articoli 3 e 5 della Direttiva). Inoltre, contesta al Governo italiano di non avere fornito informazioni riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio, per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, previste delle soglie inferiori a quelle standard. Per quanto riguarda, poi, la trasposizione dell'articolo 8 della Direttiva mediante l'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 209/2003, la Commissione rileva che si è omesso di specificare che le informazioni da fornire da parte dei produttori di veicoli e componenti debbono corrispondere a quanto richiesto dagli "impianti di trattamento". La Commissione, pertanto, ha proposto un ricorso alla Corte di Giustizia. Il Governo italiano ha tuttavia osservato che il ricorso era divenuto privo di oggetto in seguito alle modifiche apportate nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 149/2006, concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003". Allo stato attuale si rileva che l'art. 7 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – prevede norme che consentono di superare le obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia europea ha pronunciato in data 24 maggio 2007 una sentenza ex articolo 226 TCE nei confronti dell'Italia (causa C - 394/05), accogliendo i rilievi sollevati dalla Commissione. La Legge 6 giugno 2008 n. 101 ha posto termine alle violazioni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 36 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. "Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare seguito alla decisione della Corte di Giustizia, richiedendo una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le autorità italiane hanno fornito informazioni che la Commissione non ha ritenuto adeguate, evidenziando come le regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegali ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle autorità italiane, ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 31 gennaio 2008 la Commissione Europea ha notificato all'Italia una lettera di messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 37 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2049 - ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità della normativa nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) alla Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 9 della Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

La Commissione, con lettera di messa in mora del 16 dicembre 2003 sostiene che la Repubblica italiana mantiene nel proprio ordinamento, sia a livello statale che regionale, una disciplina sulla V.I.A. che, tra l'altro:

- non è totalmente aderente alle disposizioni della citata Direttiva;
- fa riferimento ad una lista di progetti che non è conforme a quella di cui agli allegati I e II della Direttiva medesima.

Le Autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di modificare l'ordinamento sulla V.I.A. e nell'ambito dell'iter procedurale hanno trasmesso i provvedimenti adottati e da adottare. Nel maggio 2006, la Presidenza del Consiglio ha inviato alla nostra Rappresentanza permanente a Bruxelles il D:Lgs 3 aprile 2006, n. 152, concernente “Norme in materia ambientale” (adottato in attuazione di delega prevista dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”) nel quale sono state trasposte diverse Direttive comunitarie del “Settore Ambiente”.

Stato della Procedura

In data 5 luglio 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato, in cui si dichiara la non conformità della normativa italiana alla citata Direttiva 85/337/CEE.

L'Italia nel corso del 2005 ha trasmesso ulteriori informazioni e nel 2006 ha inoltrato il decreto legislativo n. 152/2006, finalizzato a conformare la legislazione nazionale al diritto comunitario. Successivamente, è stato adottato il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha modificato l'intera Parte II del decreto n. 152 del 2006, venendo incontro alle osservazioni di Bruxelles. E' attesa, quindi, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 38 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/5170** - ex articolo 226 del Trattato CE

“Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE. La Commissione, con lettera di messa in mora del 1° aprile 2004, ha sostenuto che la Repubblica italiana, con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, nella parte in cui non prevede un obbligo di integrazione e aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativamente a opere singolarmente individuabili come “grandi opere”, in tutti i casi in cui vi sia una differenza significativa tra l'impatto globale del progetto definitivo (al quale deve essere rilasciata l'autorizzazione a costruire) e l'impatto globale del progetto preliminare (su cui è stata effettuata la procedura di V.I.A.), è venuta meno agli obblighi derivanti dalle predette direttive.

In particolare, è solo nel caso in cui la differenza tra progetto preliminare e definitivo viene considerata “sensibile” che si procede ad una successiva valutazione dell'entità delle modificazioni degli impatti ambientali del progetto e, quindi, alla decisione di disporre o meno un aggiornamento della V.I.A.. La Commissione evidenzia, invece, come il citato art. 2 prevede una valutazione prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti che, per loro natura, dimensione o ubicazione, presentino un notevole impatto ambientale.

Non ritenendo esaustive le argomentazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ha emesso un parere motivato in data 9 luglio 2004.

Stato della Procedura

In data 27 giugno 2007 la Commissione ha notificato un secondo parere motivato complementare, in cui si dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1 della Direttiva in questione.

Da parte nazionale, da ultimo, è stato comunicato alla Commissione l'adozione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 che dovrebbe consentire di superare i rilievi mossi dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 40 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex articolo 228 del Trattato CE**

“Piani di gestione dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-082/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell'articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell'articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di piani di gestione dei rifiuti entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione ha constatato l'inosservanza da parte dello stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette direttive e ha presentato infine ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l'inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell'Italia, in quanto quest'ultima non ha elaborato in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti.

In data 31 luglio 2007 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicate nella sentenza sono stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una Messa in Mora ex 'art. 228 del Trattato CE che impone l'obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Allo stato attuale si rileva l'emanazione del Decreto Legge n. 59 del 08.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 09.04.2008 n. 84 Serie Generale, il cui articolo 8 introduce disposizioni tese al recupero degli aiuti in questione prevedendo procedure giudiziali abbreviate in caso di ordinanza di sospensione del giudice nazionale.

Stato della Procedura

La Commissione, in data 6 maggio 2008, ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo, entro il termine di due mesi a decorrere dal 9 maggio 2008.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 39 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/4787** ex art. 226 del Trattato CE.

“Valutazione di impatto Ambientale Comune di Milano. Progetto di una strada di scorrimento a quattro corsie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione europea sostiene che la Repubblica Italiana non ha applicato correttamente gli artt. 2 e 4 della Direttiva 85/337/CEE (all. n. III) modificata dalla direttiva 97/11/CE.

Secondo la Commissione, il Comune di Milano ha omissso di effettuare la VIA ad un progetto di costruzione di una strada urbana nonostante il notevole impatto ambientale dell'intervento. Con lettera del 7 aprile 2003, la Commissione ha chiesto all'Italia di fornire informazioni sull'applicazione della direttiva ad un progetto di strada a 4 corsie, da realizzarsi alla periferia di Milano. Le autorità italiane (Ministero Infrastrutture, Ministero Ambiente e Comune di Milano) hanno risposto che il progetto è stato suddiviso in più tratte: pertanto non si è proceduto alla VIA in quanto la strada è da classificarsi interquartiere urbana (la strada richiederebbe la VIA solo se superiore alla lunghezza di 1500 metri soglia introdotta dal DPR 12.4.1996).

Poiché la Commissione non ha ritenuto esaustive le motivazioni addotte dalle Autorità italiane, bensì ha eccepito che comunque il progetto doveva essere considerato nella sua globalità, indipendentemente dalla divisione in quattro tratte, è stata avviata una Lettera di Messa in Mora il 1 aprile 2004 e Messa in Mora Complementare il 21 marzo 2005.

Stato della Procedura

La Commissione ha dato corso ad un Parere Motivato ex art. 226 TCE con nota C(2006)2635 del 28/06/2006 a cui il Ministero dell'Ambiente ha dato riscontro con nota del 30 agosto 2006 prot. UL/2006/4498. Nella predetta nota si è fatto presente che è stato avviato uno studio finalizzato alla determinazione delle misure ambientali da assumere.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 41 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2213 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Smaltimento rifiuti (definizione di “rifiuto”).

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione: La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana l'incompatibilità dell'art. 14 della legge italiana 2002/178 con la Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e dalla Decisione 96/350/CE.

Il decreto legislativo 1997/22 ha trasposto nell'ordinamento italiano le direttive, definendo “rifiuto” *qualsiasi sostanza od oggetto elencato nell'allegato A del decreto stesso, di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi ovvero abbia l'obbligo di disfarsi*. Tuttavia, l'art 14 della L. n. 2002/178 riferisce il concetto di “disfarsi” esclusivamente alle attività di smaltimento o di recupero elencate negli allegati B e C del decreto n. 97/22, implicitamente escludendo da tale nozione tutte quelle attività di smaltimento e di recupero non elencate nei predetti allegati B e C. L' art. 14, inoltre, sancisce che non sono oggetto di un “disfarsi” le sostanze riutilizzate nello stesso processo produttivo o in un processo produttivo diverso. La Commissione, quindi, osserva che tale restrizione della nozione di “disfarsi” determini, a sua volta, una limitazione della nozione di “rifiuto” che, per la norma comunitaria è costituito da “...qualsiasi sostanza...di cui il detentore...si disfi...” senza ulteriori specificazioni. In risposta, l'Italia ha affermato che la finalità sottesa alla norma nazionale non è quella di restringere la nozione di rifiuto bensì quella di fornire un' interpretazione autentica del concetto di “disfarsi”, coerentemente con il principio secondo cui le modalità attuative di una direttiva sono determinate dagli Stati membri. In secondo luogo, le Autorità italiane, con specifico riferimento alla nozione di rifiuti, hanno evidenziato come, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, tutti i residui la cui riutilizzazione sia certa, indipendentemente dal tipo di processo, sono sempre esclusi dalla nozione di rifiuto. La Commissione, non avendo accolto le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, ha intentato un Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Stato della Procedura

In data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 226 TCE (C-263/05) dichiarando la violazione del diritto comunitario da parte dell'Italia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 42 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2077 – ex articolo 226 del Trattato CE**

Nozione di “rifiuti” – Terre e rocce da scavo

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dalla Direttiva 1975/442 CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, avendo la Repubblica italiana indebitamente escluso dalla nozione di “rifiuto” le terre e le rocce da scavo destinate “all'effettivo utilizzo”.

La Direttiva in questione definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, ovvero abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi, rientranti nelle categorie riportate nell'allegato I della Direttiva stessa.

In Italia, la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti è contenuta nel decreto legislativo 1997/22, il cui art. 8 esclude dal concetto di “rifiuto” un elenco di materiali comprensivo - al punto f) bis introdotto dall'art. 10 della legge 23 marzo 2001 n. 93 - delle terre e delle rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - salve alcune eccezioni di cui allo stesso punto. In seguito, l'art. 1, commi 17 e 19 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, ha precisato il significato del concetto di “effettivo utilizzo”, sottolineando che tale utilizzo, con riferimento alle terre e rocce da scavo, sussiste anche nel caso in cui le medesime vengano destinate a differenti cicli di produzione industriale, ovvero vengano ricollocate in altro sito.

In proposito, la Commissione ritiene che la normativa nazionale sia illegittima, in quanto contraria alla giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale i residui non si considerano rifiuti solo se utilizzati nello stesso ciclo produttivo.

Ai rilievi della Commissione il governo italiano ha replicato comunicando un nuovo testo di legge (306/2003) modificativo della normativa contestata.

Le autorità italiane, contestando la Commissione, osservano che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, relativa alla definizione della categoria di “rifiuti”, stabilisce che i residui non possono ritenersi “rifiuti” quando sussiste la certezza del loro utilizzo, anche se nell'ambito di processi produttivi differenti.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia, il 18 dicembre 2007, ha emesso sentenza ex art. 226 del Trattato CE (C-194/05), dichiarando l'illegittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 43 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex articolo 226 del Trattato CE.

“Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC-ZPS IT91100008 “Valloni e Steppe Pedegarganiche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

Non conformità all'articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 79/409/CEE e, successivamente al 28 dicembre 1998, agli artt. 6, paragrafi 2,3, 4 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana abbia omesso l'adozione di misure idonee per prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli, nella Zona interessata dal piano di reindustrializzazione denominato “Contratto d'Area per lo sviluppo industriale di Manfredonia”, Zona poi designata di protezione speciale (ZPS) “Valloni e Steppe Pedegarganiche”. La Commissione, infatti, evidenzia come i progetti previsti nel Contratto d'Area erano suscettibili di avere un impatto negativo sugli habitat naturali e sulle specie animali della ZPS, cosa che effettivamente è accaduta. Non avendo ottenuto informazioni sufficienti, la Commissione ha proposto ricorso alla Corte di giustizia ex art. 226, in data 24 ottobre 2005.

Da parte nazionale, sono state rese note le iniziative intraprese e il Ministero dell'Ambiente, da ultimo con nota del 12 luglio 2007, ha illustrato le misure di compensazione adottate e da adottare per sopperire ai danni causati dai progetti del Contratto d'Area. A tal fine la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia si sono impegnati in un percorso coerente con la Rete Natura 2000, teso al mantenimento ovvero al ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, siglando in data 6 giugno 2006 apposita Convenzione.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2007 la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa alla causa C-388/05, in cui ha ritenuto che la Repubblica italiana, non ha adottato provvedimenti adeguati per evitare il degrado dei siti in questione venendo meno agli obblighi di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In data 12 dicembre 2007 il Governo italiano ha comunicato le misure con le quali ritiene di aver ottemperato alla sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rilevano conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione previste nella Convenzione sottoscritta il 6 giugno 2006, i cui costi, in parte, sono stati già impegnati dal bilancio regionale (500.000,00 euro).

Scheda 44 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/5152** procedura ex art. 226 del Tratto CE

“Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Qualità della Vita.

Violazione

La Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 5 n. 2 e 5 della Direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ritiene che l'agglomerato interessato dal bacino del fiume Olona, richieda un trattamento delle acque reflue più spinto (con impianti di depurazione adatti ad aree sensibili). Per tale motivo la Commissione, con nota del 22 agosto 2001, ha richiesto informazioni allo Stato italiano, a cui sono seguite riunioni di coordinamento e risposte delle autorità italiane con la rassicurazione che gli impianti di depurazione sarebbero stati operativi nel 2003.

L'Italia ha giustificato la mancata realizzazione degli impianti eccependo che la Commissione non ha indicato i motivi per cui il territorio interessato dal progetto è stato identificato come area sensibile.

La Commissione, avendo constatato delle inadempienze nel trattamento delle acque reflue del Comune di Olona, ha avviato una Messa in Mora in data 17 ottobre 2003 invitando a presentare osservazioni. Ritenendo le risposte dell'Italia non soddisfacenti, la Commissione ha emesso Parere Motivato in data 9 luglio 2004, seguito da un ricorso alla Corte di Giustizia. Conseguentemente la Corte, con sentenza ex art. 226, ha dichiarato che l'Italia non ha adottato le misure per assicurare un trattamento adeguato delle acque reflue, venendo meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE.

Stato della procedura

La Corte ha pronunciato una sentenza ex art. 226 in data 30.11.2006 (causa C-293/05). Il Ministero dell'Ambiente, ha comunicato l'inizio dei lavori dell'impianto di depurazione del fiume Olona per il trattamento delle acque reflue, in esecuzione della Sentenza della Corte.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario in termini di aumento delle spese a carico del bilancio dello Stato, in quanto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia per un costo totale di 7.528.309,95, come comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota del 29 gennaio 2007.